



Codice del processo amministrativo
- Commissione per l'esame dei profili organizzativi ed informatici -

PRONTUARIO

DELLE PRINCIPALI NOVITA'
IN MATERIA
DI PROCEDIMENTI E TERMINI PROCESSUALI
(ad uso delle segreterie)

Il prontuario è stato redatto tenendo conto del normale corso del giudizio e, quindi, della proposizione del ricorso introduttivo, del suo deposito, della possibile proposizione di motivi aggiunti e del ricorso incidentale, nonché dei termini per espletare i diversi depositi. Sono state previste tabelle sia per i giudizi in pubblica udienza che per quelli camerati. In ogni tabella si è dato conto del rito ordinario e di quello speciale ex artt. 119 e 120.

INDICE GENERALE

<i>- RITO ORDINARIO E RITO ABBREVIATO</i>	<i>da pag. 7 a pag. 16</i>
<i>- TERMINI PROCEDIMENTO DEL GIUDIZIO CAUTELARE</i>	<i>da pag. 18 a pag. 24</i>
<i>- TERMINI PROCESSUALI PER L'UDIENZA PUBBLICA</i>	<i>da pag. 26 a pag. 29</i>
<i>- TERMINI PROCESSUALI ALTRI RITI CAMERALI</i>	<i>da pag. 31 a pag. 34</i>
<i>- RITO ELETTORALE - TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTO</i>	<i>da pag. 36 a pag. 42</i>
<i>- QUESTIONI SULLA COMPETENZA E REGOLAMENTO DI COMPETENZA</i>	<i>pag. 44</i>
<i>- ALTRI TERMINI PROCESSUALI</i>	<i>da pag. 46 a pag. 48</i>

N.B.: Per i termini che sono in corso all'entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti, ai sensi dell'art. 2 all. 3.

Le materie, già disciplinate dall'art. 23 bis L. 1034/71, sono regolate dall'art. 119, rito abbreviato, e, dall'art. 120 e segg., rito appalti.

RITO ORDINARIO E RITO ABBREVIATO:

Pag.

• <i>Ricorso introduttivo: notifica</i>	<i>7</i>
• <i>Ricorso introduttivo: deposito</i>	<i>8</i>
• <i>Ricorso incidentale: notifica</i>	<i>9</i>
• <i>Ricorso incidentale: deposito</i>	<i>10</i>
• <i>Costituzione delle altre parti</i>	<i>11</i>
• <i>Motivi aggiunti: notifica</i>	<i>12</i>
• <i>Motivi aggiunti: deposito</i>	<i>13</i>
• <i>Intervento volontario notifica</i>	<i>14</i>
• <i>Intervento volontario deposito</i>	<i>14</i>
• <i>Intervento per ordine del giudice</i>	<i>15</i>
• <i>Integrazione del contraddittorio</i>	<i>15</i>
• <i>Abbreviazione dei termini</i>	<i>16</i>

TERMINI E PROCEDIMENTO DEL GIUDIZIO CAUTELARE:

Pag.

• <i>Misure cautelari ante causam</i>	<i>18</i>
• <i>Misure cautelari provvisorie monocratiche</i>	<i>19</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: notifica</i>	<i>20</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: deposito</i>	<i>20</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: fissazione</i>	<i>21</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: deposito memorie e documenti, costituzione delle parti</i>	<i>22</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: definizione</i>	<i>23</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: esecuzione ordinanza</i>	<i>23</i>
• <i>Giudizio cautelare collegiale: revoca o modifica delle misure cautelari</i>	<i>24</i>
• <i>Abbreviazione dei termini</i>	<i>24</i>

<i>TERMINI PROCESSUALI PER L'UDIENZA PUBBLICA:</i>	<i>Pag.</i>
• <i>Comunicazioni di fissazione di udienza pubblica</i>	<i>26</i>
• <i>Assegnazione della causa ai relatori</i>	<i>26</i>
• <i>Deposito documenti, memorie e memorie di replica</i>	<i>27</i>
• <i>Pubblicazione dispositivo di sentenza o di ordinanza collegiale</i>	<i>28</i>
• <i>Appello su dispositivo di sentenza</i>	<i>28</i>
• <i>Deposito sentenza</i>	<i>29</i>
• <i>Comunicazione sentenza</i>	<i>29</i>

TERMINI PROCESSUALI ALTRI RITI CAMERALI:

• <i>Ottemperanza</i>	<i>31</i>
• <i>Accesso</i>	<i>32</i>
• <i>Silenzio</i>	<i>33</i>
• <i>Deposito documenti memorie e memorie di replica</i>	<i>34</i>

<i>RITO ELETTORALE:</i>	<i>Pag.</i>
• <i>Rito elettorale ex art. 129 (primo grado e appello)</i>	<i>36</i>
• <i>Rito elettorale ex art. 130 (primo grado)</i>	<i>38</i>
• <i>Rito elettorale ex artt. 131 e 132 (appello)</i>	<i>41</i>
<i>QUESTIONI SULLA COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA:</i>	
• <i>Procedimento davanti al T.A.R. ed al Consiglio di Stato</i>	<i>44</i>
<i>ALTRI TERMINI PROCESSUALI:</i>	
• <i>Istanza di fissazione d'udienza: deposito</i>	<i>46</i>
• <i>Perenzione annuale</i>	<i>46</i>
• <i>Perenzione su ricorsi ultraquinquennali</i>	<i>46</i>
• <i>Opposizione a perenzione</i>	<i>47</i>
• <i>Perenzione in regime transitorio (art. 1 all. 3)</i>	<i>47</i>
• <i>Opposizione a perenzione in regime transitorio (art. 1 all. 3)</i>	<i>47</i>
• <i>Sospensione e interruzione</i>	<i>48</i>
<i>COMUNICAZIONI:</i>	
• <i>Comunicazione provvedimenti (adottati fuori udienza)</i>	<i>48</i>
• <i>Comunicazione mezzi di prova (assunti fuori udienza)</i>	<i>48</i>

RITO ORDINARIO
E
RITO ABBREVIATO

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>(segue) RICORSO INCIDENTALE</p> <p>• DEPOSITO</p>	<p>Dall'ultima notifica dell'atto stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni rito ordinario; • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120) <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 52, co.3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2, i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>	<p>Deposito appello incidentale: dall'ultima notifica dell'atto stesso.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni rito ordinario; • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120) <ul style="list-style-type: none"> • il ricorso incidentale tardivo ex art. 334 <i>c.p.c.</i>, va depositato (art. 96 co.5): • entro il termine di 10 giorni dalla sua notificazione nel rito ordinario • entro il termine di 5 giorni nel rito abbreviato e nel rito appalti (artt. 119 e 120) <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 52, co.3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2, i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
--	--------------------	----------------

COSTITUZIONE DELLE ALTRE PARTI	<p>Dal perfezionamento della notifica del ricorso principale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 giorni rito ordinario (art. 46); • 30 giorni rito abbreviato e appalti (artt. 119 e 120); <ul style="list-style-type: none"> • La costituzione, comunque, può avvenire anche in udienza pubblica o in camera di consiglio, ma espletando solo difese orali. Non è dunque possibile il deposito di documenti o scritti difensivi. • Della produzione è data comunicazione alle parti a cura della segreteria (art. 46, co. 3). <hr/> <p style="text-align: center;">Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2, i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>	COME PRIMO GRADO
---------------------------------------	--	------------------

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>MOTIVI AGGIUNTI</p> <p>• NOTIFICA</p>	<p>dal perfezionamento della notifica, comunicazione o piena conoscenza dell'atto impugnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 60 giorni rito ordinario (art. 43); • 60 giorni rito abbreviato (art. 119); • 30 giorni rito appalti (art. 120, co. 5); 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 giorni rito ordinario dalla notifica della sentenza in difetto entro 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza e inoltre dalla conoscenza acquisita nei modi di cui all'art. 41, co. 2, dell'atto amministrativo che giustifica la proposizione dei motivi aggiunti (e sempre che si ritengano proponibili in grado di appello); • 30 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120) dalla notifica della sentenza in difetto entro 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza e inoltre dalla conoscenza acquisita nei modi di cui all'art. 41, co. 2, dell'atto amministrativo che giustifica la proposizione dei motivi aggiunti (e sempre che si ritengano proponibili in grado di appello);

<p>(segue) MOTIVI AGGIUNTI</p> <p>• DEPOSITO</p>	<p>Dall'ultima notifica dell'atto stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni rito ordinario; • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt.119 e art. 120, co. 2); <hr/> <p>Al momento del deposito dei motivi aggiunti la segreteria dovrà verificare se gli stessi impugnino nuovi atti. In tal caso va richiesta l'integrazione del pagamento del contributo unificato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2 i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>	<p>Dall'ultima notificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni rito ordinario; • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (art. 119 e 120, co. 2); <hr/> <p>Al momento del deposito dei motivi aggiunti la segreteria dovrà verificare se gli stessi impugnino nuovi atti. In tal caso va richiesta l'integrazione del pagamento del contributo unificato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2 i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>
--	--	---

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>INTERVENTO</p> <p>A) VOLONTARIO (art. 50)</p> <p>• NOTIFICA</p>	<p>• Non è previsto un termine per la notifica.</p>	<p>COME PRIMO GRADO</p>
<p>• DEPOSITO</p>	<p>dall'ultima notifica dell'atto stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni rito ordinario e fino a 30 giorni prima dell'udienza (art. 50, co.2) • 15 giorni rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120, co. 2) e fino a 15 giorni prima dell'udienza (art. 50, co.2) <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2 i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>	<p>COME PRIMO GRADO</p> <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2 i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p><i>(segue)</i> INTERVENTO</p> <p>• B) PER ORDINE DEL GIUDICE (art. 51)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il giudice ordina alla parte di chiamare il terzo in giudizio, indicando gli atti da notificare ed i termini della notificazione. Se questi termini non sono rispettati il giudice dichiara improcedibile il ricorso (art 35). • L'interventore si costituisce nei termini di cui all'art. 46, dimezzati nel rito abbreviato e nel rito appalti (cfr. costituzione delle parti). 	<p>COME PRIMO GRADO</p>
<p>INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO (art. 49)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati cui non è stato notificato il ricorso, indicando i termini della notificazione. Se questi termini non sono rispettati il giudice dichiara improcedibile il ricorso (art 35). Può, altresì, autorizzare la notificazione per pubblici proclami prescrivendone le modalità. 	<p>COME PRIMO GRADO</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (art. 53)	<ul style="list-style-type: none"> • Il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione dell'udienza pubblica. Conseguentemente sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese della relativa fase (cioè costituzione, depositi documenti, ricorso incidentale). 	COME PRIMO GRADO

*TERMINI
E
PROCEDIMENTO
DEL GIUDIZIO CAUTELARE*

	PRIMO GRADO	APPELLO
--	--------------------	----------------

MISURE CAUTELARI ANTE CAUSAM (art. 61)	<ul style="list-style-type: none"> • Il provvedimento di accoglimento è notificato a cura del richiedente entro il termine perentorio assegnato dal giudice, non superiore a 5 giorni. Il provvedimento di accoglimento non è appellabile, ma revocabile o modificabile, su istanza di parte previamente notificata. <p>In caso di ottenimento della misura cautelare <i>ante causam</i>, il ricorso per il merito va notificato entro 15 giorni dalla sua emanazione e depositato nei successivi 5 giorni dall'ultima notifica unitamente all'istanza di fissazione di udienza.</p> <p>La misura cautelare perde efficacia dopo 60 giorni dalla sua emissione se non confermata o disposta in corso di causa (art. 61, co.5).</p>	NON SI APPLICA
--	---	----------------

**MISURE CAUTELARI PROVVISORIE
MONOCRATICHE**

(art. 56)

Possono essere richieste:

- unitamente al ricorso introduttivo;
- con distinto atto notificato;

Per la loro delibazione è necessario:

- il deposito dell'istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio.
- ove ritenuto necessario il giudice può sentire le parti.
- il giudice provvede con decreto monocratico non impugnabile che fissa la camera di consiglio.

COME PRIMO GRADO

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGALE RICORSO O ISTANZA SEPARATA</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOTIFICA 	<p>L'istanza di misure cautelari collegiali può essere richiesta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unitamente al ricorso introduttivo; • con distinto atto notificato; 	<p>L'appello avverso l'ordinanza collegiale può essere richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • unitamente al ricorso introduttivo; • con distinto atto notificato; • 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza (in tutti i riti) • 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza se non è stata notificata (in tutti i riti)
<ul style="list-style-type: none"> • DEPOSITO 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni dall'ultima notificazione rito ordinario • 15 giorni dall'ultima notificazione rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120); <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2 i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni dall'ultima notificazione rito ordinario • 15 giorni dall'ultima notificazione rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120); <hr/> <p>Ai sensi dell'art. 52, co. 3 e 5, se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo. Si applica anche ai termini che scadono di sabato.</p> <p>Ai sensi dell'art. 4, co. 4, all. 2 i depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00.</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p><i>(segue)</i> GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGIALE</p> <p>• FISSAZIONE</p>	<p>Alla prima camera di consiglio utile non prima che siano decorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario e 10 giorni dal deposito del ricorso (rito ordinario). • 10 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario e 5 giorni dal deposito del ricorso rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120); • Per procedere alla fissazione della camera di consiglio è necessario che sia stata depositata l'istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio. 	<p>Alla prima camera di consiglio utile non prima che siano decorsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario e 10 giorni dal deposito dell'appello (rito ordinario). • 10 giorni dalla notifica del ricorso (intesa come perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario e 5 giorni dal deposito del ricorso rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120); • Per procedere alla fissazione della camera di consiglio è necessario che sia stata depositata l'istanza di fissazione di udienza, fatte salve le ipotesi di fissazione di ufficio.

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p><i>(segue)</i> GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGIALE</p> <p>• DEFINIZIONE</p>	<p>Il Collegio decide:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con ordinanza che provvede anche sulle spese (art. 57). Possibilità di rilascio di estratto in formula esecutiva se richiesto. • con sentenza in forma semplificata (art. 60). 	<p>COME PRIMO GRADO</p>
<p>• ESECUZIONE ORDINANZA (art. 59)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • la parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere l'esecuzione dell'ordinanza cautelare. • per la fissazione della camera di consiglio e i termini di deposito si segue il procedimento previsto nel giudizio cautelare. • il collegio esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza e provvede sulle spese. 	<p>COME PRIMO GRADO</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p><i>(segue)</i> GIUDIZIO CAUTELARE COLLEGALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • REVOCA O MODIFICA DELLE MISURE CAUTELARI (art. 58) 	<ul style="list-style-type: none"> • la parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere la revoca o la modifica dell'ordinanza cautelare. • per la fissazione della camera di consiglio e i termini di deposito si segue il procedimento previsto nel giudizio cautelare. • la parte interessata con istanza motivata e notificata può chiedere la revoca o la modifica del decreto cautelare finché esso conserva efficacia (art. 56, co. 4). 	<p>COME PRIMO GRADO</p>
<ul style="list-style-type: none"> • ABBREVIAZIONE DEI TERMINI (art. 53) 	<ul style="list-style-type: none"> • Il Presidente può abbreviare i termini per la fissazione della camera di consiglio. Conseguentemente sono proporzionalmente ridotti i termini per le difese della relativa fase (cioè costituzione, depositi documenti, ricorso incidentale). 	<p>COME PRIMO GRADO</p>

TERMINI PROCESSUALI
PER L'UDIENZA PUBBLICA

	PRIMO GRADO	APPELLO
--	--------------------	----------------

COMUNICAZIONE DI FISSAZIONE UDIENZA PUBBLICA	<ul style="list-style-type: none"> • 60 giorni prima della data di udienza. rito ordinario (art. 71, co. 5). • 30 giorni prima della data di udienza rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120). • 45 giorni prima della data di udienza a seguito di rinuncia alla domanda cautelare su accordo delle parti nel rito ordinario (art. 71, co. 5) e 23 giorni nel rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120). • prima udienza utile decorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato che ha riformato l'ordinanza di reiezione dell'istanza cautelare da parte del giudice di primo grado – solo per rito abbreviato e rito appalti (art. 119, co.3). 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 giorni prima della data di udienza. rito ordinario (art. 71, co. 5). • 30 giorni prima della data di udienza rito abbreviato e speciale appalti (artt. 119 e 120). • 45 giorni prima della data di udienza a seguito di rinuncia alla domanda cautelare su accordo delle parti nel rito ordinario (art. 71, co. 5) e 23 giorni nel rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120).
---	--	---

ASSEGNAZIONE DELLA CAUSA AI RELATORI	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno 30 giorni prima della data di udienza (art. 71, co. 6). 15 giorni nel rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120). 	COME PRIMO GRADO
---	--	------------------

	PRIMO GRADO	APPELLO
DEPOSITO DOCUMENTI	<ul style="list-style-type: none"> • 40 giorni liberi prima della data di udienza rito ordinario. • 20 giorni liberi prima della data di udienza rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120). 	COME PRIMO GRADO
DEPOSITO MEMORIE	<ul style="list-style-type: none"> • 30 giorni liberi prima della data di udienza rito ordinario. • 15 giorni liberi prima della data di udienza rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120). 	COME PRIMO GRADO
DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni liberi prima della data di udienza rito ordinario. • 10 giorni liberi prima della data di udienza rito abbreviato e rito appalti (artt. 119 e 120). 	COME PRIMO GRADO
PER TUTTI I DEPOSITI	<p>Se il giorno di scadenza è festivo il termine per il deposito è anticipato al giorno antecedente non festivo.</p> <p>Se il giorno di scadenza è il sabato, si può depositare sabato. (art. 52, co. 4)</p> <p>DEPOSITI TARDIVI</p> <p>La segreteria accetta il documento apponendo il timbro di “tardività” per la successiva eventuale autorizzazione da parte del collegio. (art. 54, co. 1)</p> <p>I depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00. (art. 4, co. 4, all. 2)</p>	

	PRIMO GRADO	APPELLO
PUBBLICAZIONE DISPOSITIVO DI SENTENZA O DI ORDINANZA COLLEGIALE	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 7 giorni dalla data di udienza se richiesto da una delle parti espressamente nell'udienza di discussione e verbalizzato (rito abbreviato art. 119, co. 5). • Entro 7 giorni dalla data di udienza (rito appalti art. 120, co. 9). 	rito abbreviato e rito appalti: <ul style="list-style-type: none"> • Entro 7 giorni dalla data di udienza se richiesto da una delle parti espressamente nell'udienza di discussione e verbalizzato (rito abbreviato art. 119, co. 5).
APPELLO SU DISPOSITIVO DI SENTENZA	_____	Può essere proposto appello con istanza notificata volta alla sospensione dell'esecutività dello stesso: <ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo.

	PRIMO GRADO	APPELLO
REDAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 45 giorni dalla decisione rito ordinario (art. 89, co. 1) • Entro 23 giorni dalla decisione rito abbreviato e appalti (artt. 119 e 120). 	COME PRIMO GRADO
PUBBLICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none"> • E' immediatamente resa pubblica mediante il deposito in Segreteria (art. 89 co.2). 	COME PRIMO GRADO
COMUNICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 5 giorni dalla pubblicazione (rito ordinario). • Entro 3 giorni dalla pubblicazione rito abbreviato e appalti (artt. 119 e 120). • Le sentenze di cui all'art. 121, comma 2 sono trasmesse, ai sensi dell'art. 121, comma 3, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento politiche comunitarie. 	COME PRIMO GRADO

TERMINI PROCESSUALI

ALTRI RITI CAMERALI

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>OTTEMPERANZA (art. 112)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il giudizio si propone, anche senza previa diffida con ricorso notificato all'amministrazione e a tutte le parti del giudizio e depositato entro 15 giorni dall'ultima notifica.. Essendo prevista la notifica non è più necessaria la comunicazione a cura della segreteria ex art. 91, comma 2, R.D. 642 del 1907. L'azione si prescrive con il decorso di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza. • Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. (art. 87, co.3). • la discussione del giudizio è fissata d'ufficio alla prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimare. (art. 87, co. 3). Il che significa decorsi almeno 60 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario. • Il giudice decide con sentenza semplificata. • Se nel ricorso di ottemperanza è proposta la connessa domanda risarcitoria il giudizio di ottemperanza va fissato in pubblica udienza e tutti i termini processuali seguono il rito ordinario (art. 112, co. 4). <p>I depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00. (art. 4, co. 4, all. 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall'ultima notificazione. <p style="text-align: center;">per il resto COME PRIMO GRADO</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>ACCESSO (art. 116) <i>Ricorso proposto contro diniego di accesso o contro accesso consentito a terzi</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il giudizio si propone con ricorso notificato entro 30 giorni dal provvedimento sull'accesso o dal silenzio sull'istanza di accesso e depositato entro 15 giorni dall'ultima notifica. • Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. (art. 87, co.3). • la discussione del giudizio è fissata d'ufficio alla prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intime. (art. 87, co. 3). Il che significa decorsi almeno 60 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario. • Il giudice decide con sentenza semplificata. • Se l'istanza di accesso è connessa ad altro ricorso pendente, essa viene depositata nella segreteria ove pende il ricorso principale, previa sua notifica. In tal caso l'istanza è decisa con ordinanza, separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall'ultima notificazione. • La difesa personale non è consentita in Consiglio di Stato (art. 95, comma 6) <p style="text-align: center;">per il resto COME PRIMO GRADO</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PER TUTTI I DEPOSITI IN PRIMO GRADO E APPELLO (art. 4, co. 4 all. 2) I depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>SILENZIO (art. 117)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il giudizio si propone con ricorso notificato, ai sensi dell'art. 31 finché dura l'inadempimento e comunque non oltre 1 anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, anche senza previa diffida, e depositato entro 15 giorni dall'ultima notifica dello stesso. 	<ul style="list-style-type: none"> • L'appello va notificato entro 30 giorni dalla notifica della sentenza e depositato entro 15 giorni dall'ultima notificazione.
	<p style="text-align: center;">SIA IN PRIMO GRADO CHE IN APPELLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne quelli del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti. (art. 87, co.3); • la discussione del giudizio è fissata d'ufficio alla prima camera di consiglio utile decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di costituzione delle parti intimiate. (art. 87, co. 3). Il che significa decorsi almeno 60 giorni dal perfezionamento dell'ultima notificazione per il suo destinatario. • I depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00 (art. 4, co. 4, all. 2). • Il giudice decide con sentenza semplificata. • se nel corso del giudizio viene adottato il provvedimento espresso o un atto connesso, esso può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento e l'intero giudizio segue tale rito. • se vi è azione di risarcimento del danno congiunta al silenzio il giudice può definire il solo silenzio e trattare con rito ordinario la domanda risarcitoria. 	

	PRIMO GRADO	APPELLO
DEPOSITO DOCUMENTI - SILENZIO - ACCESSO - OTTEMPERANZE - OPPOSIZIONE A DECRETI	<ul style="list-style-type: none"> • 20 giorni liberi prima della data della camera di consiglio. 	COME PRIMO GRADO
DEPOSITO MEMORIE - SILENZIO - ACCESSO - OTTEMPERANZE - OPPOSIZIONE A DECRETI	<ul style="list-style-type: none"> • 15 giorni liberi prima della data della camera di consiglio. 	COME PRIMO GRADO
DEPOSITO MEMORIE DI REPLICA - SILENZIO - ACCESSO - OTTEMPERANZE - OPPOSIZIONE A DECRETI	<ul style="list-style-type: none"> • 10 giorni liberi prima della data della camera di consiglio. 	COME PRIMO GRADO
PER TUTTI I DEPOSITI	<p>Se il giorno di scadenza è festivo il termine per il deposito è anticipato al giorno antecedente non festivo.</p> <p>Se il giorno di scadenza è il sabato, si può depositare sabato. (art. 52, co. 4)</p> <p>I depositi nel giorno di scadenza devono essere effettuati entro le ore 12.00. (art. 4, co. 4 all. 2)</p>	

RITO ELETTORALE

RITO ELETTORALE ex art. 129 c.p.a.

(PROCEDIMENTO PREPARATORIO PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI)

	PRIMO GRADO	APPELLO
RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICA (esclusivamente mediante consegna diretta, p.e.c. o fax) e DEPOSITO	<ul style="list-style-type: none">• Entro 3 giorni dalla pubblicazione, affissione, o comunicazione degli atti impugnati va notificato e depositato presso la segreteria del T.A.R. che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.• Le parti indicano nel ricorso, o negli atti di costituzione, l'indirizzo di p.e.c. o fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.	<ul style="list-style-type: none">• Entro 2 giorni dalla pubblicazione della sentenza va notificato e depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, nonché copia presso la segreteria del T.A.R. che ha emesso la sentenza impugnata. Le due segreterie provvedono ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.• Le parti indicano nel ricorso, o negli atti di costituzione, l'indirizzo di p.e.c. o fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
RICORSO INCIDENTALE NOTIFICA e DEPOSITO	<ul style="list-style-type: none">• Stesse modalità e termini previsti per il ricorso principale.	COME PRIMO GRADO

	PRIMO GRADO	APPELLO
<i>(segue)</i> RITO ELETTORALE <i>ex art. 129 c.p.a.</i> UDIENZA DI DISCUSSIONE FISSAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 3 giorni dal deposito del ricorso senza avvisi. 	COME PRIMO GRADO
DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Sentenza in forma semplificata da pubblicarsi nello stesso giorno dell'udienza. 	COME PRIMO GRADO
COMUNICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none"> • La sentenza va comunicata lo stesso giorno dell'udienza anche all'indirizzo di p.e.c. o fax. • La sentenza non appellata è comunicata dalla segreteria T.A.R. all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato. Ciò significa che l'incombente scatta quando, decorsi 3 giorni dalla pubblicazione della decisione di primo grado, non sia stata depositata presso il T.A.R. copia del ricorso in appello. 	<ul style="list-style-type: none"> • La sentenza va comunicata lo stesso giorno dell'udienza anche all'indirizzo di p.e.c. o fax.
PER TUTTI I DEPOSITI	<p>I depositi devono essere effettuati entro gli ordinari orari di apertura delle Segreterie. Se i termini di scadenza cadono di sabato, non si prorogano al lunedì successivo. Non opera la sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre. (art. 129, co. 10)</p>	

RITO ELETTORALE

ex artt. 130 (primo grado)

(ATTI DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, UNITAMENTE ALL'ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO)

PRIMO GRADO	
RICORSO INTRODUTTIVO DEPOSITO	<p>Il ricorso si deposita:</p> <ul style="list-style-type: none">• ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti nella segreteria del tribunale competente.• ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. dell'elenco dei candidati proclamati eletti nella segreteria del T.A.R. del Lazio.• Le parti indicano nel ricorso, o negli atti di costituzione, l'indirizzo di p.e.c. o fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.• Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nell'art. 130, sono dimezzati rispetto a quelli del giudizio ordinario.
DECRETAZIONE PRESIDENTE	<ol style="list-style-type: none">1) Fissa l'udienza con urgenza;2) Assegna il relatore;3) Ordina notifica con ogni mezzo idoneo;4) Ordina alla segreteria di comunicare il decreto al ricorrente con ogni mezzo idoneo.

RITO ELETTORALE

ex artt. 130 (primo grado)

(ATTI DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, UNITAMENTE ALL' ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO)

	PRIMO GRADO
NOTIFICA	<ul style="list-style-type: none">• entro 10 giorni dalla data di comunicazione del decreto presidenziale il ricorrente notifica il ricorso unitamente al decreto all'Ente che ha indetto le elezioni (per le elezioni europee l'ente è l'Ufficio Elettorale centrale), alle parti interessate e ad almeno un controinteressato.
DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI	<ul style="list-style-type: none">• entro 10 giorni dall'ultima notifica <i>il ricorrente</i> deposita il ricorso, decreto, con prova delle avvenute notificazioni, atti e documenti.• entro 15 giorni dal perfezionamento nei loro confronti della notificazione di cui sopra resistente e controinteressato depositano controdeduzioni.
PUBBLICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none">• entro il giorno successivo al giorno d'udienza. Se la questione è complessa, entro il suddetto termine è pubblicato il dispositivo e nei successivi 10 giorni la sentenza.
COMUNICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none">• La sentenza è immediatamente comunicata all'ente che ha indetto le elezioni (sindaco, giunta provinciale, giunta regionale o Presidente ufficio elettorale nazionale per le elezioni europee). Per le sole elezioni comunali, provinciali e regionali la copia va inviata anche al Prefetto.

RITO ELETTORALE
ex artt. 130 (primo grado)

(ATTI DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, UNITAMENTE ALL' ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO)

	PRIMO GRADO
--	--------------------

COMUNICAZIONE DOPO PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA	. • Invio copia della sentenza, dopo aver previamente annotato la sua definitività, agli stessi soggetti di cui al punto precedente.
---	---

RITO ELETTORALE

ex artt. 131 (in appello), 132 (norme speciali per elezioni al Parlamento Europeo)

(ATTI DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, UNITAMENTE ALL' ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO)

APPELLO	
RICORSO IN APPELLO NOTIFICA	<ul style="list-style-type: none">• ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI• ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO <p>entro 20 giorni:</p> <ul style="list-style-type: none">- decorrenti dalla notifica della sentenza per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica della stessa;- decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza nell'albo pretorio per gli altri candidati o elettori.
DEPOSITO	<ul style="list-style-type: none">• ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI E REGIONALI: entro 15 giorni dall'ultima notificazione.• ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO:<ol style="list-style-type: none">1) entro 5 giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza o dispositivo le parti depositano presso la segreteria del T.A.R. del Lazio apposita dichiarazione di appello. Tale dichiarazione serve a fini notiziali e non necessita di notifica.2) entro 30 giorni, dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza.

RITO ELETTORALE

ex artt. 131 (in appello), 132 (norme speciali per elezioni al Parlamento Europeo)

(ATTI DEL PROCEDIMENTO SUCCESSIVI ALLA EMANAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, UNITAMENTE ALL'ATTO DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LE ELEZIONI COMUNALI PROVINCIALI, REGIONALI E PARLAMENTO EUROPEO)

	APPELLO
FISSAZIONE UDIENZA	<ul style="list-style-type: none">• In via d'urgenza almeno 30 giorni prima della data d'udienza.
DEPOSITO ATTI E DOCUMENTI	<ul style="list-style-type: none">• 20 giorni prima dell'udienza per i documenti.• 15 giorni prima dell'udienza per le memorie.• 10 giorni prima dell'udienza per le memorie di replica.
PUBBLICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none">• entro 23 giorni dalla data d'udienza.• Non si pubblica il dispositivo, perché non è richiamato il rito elettorale di primo grado, ma il rito di appello ordinario.
COMUNICAZIONE SENTENZA	<ul style="list-style-type: none">• La sentenza è immediatamente comunicata all'ente che ha indetto le elezioni (sindaco, giunta provinciale, giunta regionale o Presidente ufficio elettorale nazionale per le elezioni europee). Per le sole elezioni comunali, provinciali e regionali la copia va inviata anche al Prefetto.

QUESTIONI SULLA COMPETENZA

E

REGOLAMENTO DI COMPETENZA

QUESTIONI SULLA COMPETENZA - REGOLAMENTO DI COMPETENZA

I criteri di determinazione sia della competenza **territoriale** (art. 13 codice) che di quella **funzionale** (art. 14) sono diventati **inderogabili e rilevabili d'ufficio in primo grado** (art. 15, co. 1). In secondo grado è rilevabile d'ufficio solo in sede di appello cautelare (art. 62, co.4).

TT.AA.RR.	CONSIGLIO DI STATO
<p>La “questione di competenza” potrà essere affrontata nell’ambito dell’ordinario giudizio, sia in sede cautelare che in sede di merito (sia udienza pubblica che camera di consiglio ex art. 87, co. 2, lett. b), c) e d)) e tanto d’ufficio, che su eccezione di parte.</p> <p>Si applicano le ordinarie regole processuali del procedimento nel quale si pone la questione di competenza, con i relativi termini dimezzati ove previsto.</p> <p>Il giudice di primo grado potrà:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ritenere la propria competenza e provvedere (anche in via istruttoria o interlocutoria). 2. ritenere la propria incompetenza e rimettere con ordinanza al TAR ritenuto (con certezza) competente (artt. 15, co. 5 e 16, co. 2). La segreteria trasmette il fascicolo di causa al Tar dichiarato competente, e ne dà comunicazione alle parti. In questo caso il giudizio deve essere riassunto entro 30 giorni dalla comunicazione di tale ordinanza. Se l’ordinanza di cui ai punti 1) e 2) non viene impugnata da una delle parti, o contestata dal giudice <i>ad quem</i> con il regolamento di competenza d’ufficio, diviene definitiva e definisce il giudizio presso il giudice originariamente adito. 3. sollevare d’ufficio il regolamento di competenza avanti al Consiglio di Stato con ordinanza nella quale viene comunque indicato il TAR ritenuto (probabilmente) competente (art. 15, co. 5). <p>Per la Ripartizione delle controversie tra T.A.R. e sezioni staccate si applica l’art. 47, comma 2.</p>	<p>Il procedimento di “Regolamento di Competenza” in quanto tale si svolge integralmente avanti al Consiglio di Stato in camera di consiglio.</p> <p>Esso può avere tre varianti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. può essere proposto ad istanza di parte e prima della decisione della causa in primo grado; è fissato in camera di consiglio ed è disciplinato dai co. 2 e 3 dell’art. 15, con i termini di cui all’art. 55, commi da 5 ad 8 come da rinvio espresso (Regolamento preventivo di competenza); 2. può essere sollevato d’ufficio o dal TAR originariamente adito, o dal TAR al quale la causa sia stata rimessa da quello originariamente adito; è fissato in camera di consiglio ed è disciplinato dal co. 6 dell’art. 15, con i termini ivi previsti; 3. può essere proposto ad istanza di parte quale impugnazione della ordinanza con la quale il TAR abbia dichiarato la propria competenza o incompetenza; viene fissato in camera di consiglio, nei termini di cui al co. 3 dell’art. 16, che rinvia per il resto alla disciplina di cui all’art. 15. <p>Se il giudizio di primo grado si sia concluso senza che la questione di (in)competenza sia venuta in rilievo, essa potrà essere sollevata con specifico motivo di impugnazione (art. 15, co. 1) o d’ufficio (art. 62 co.4). In attesa che il Consiglio di Stato si pronunci sulla competenza sollevata d’ufficio, l’istanza cautelare, già proposta al TAR che si è dichiarato incompetente, può essere riproposta davanti a quel TAR, indicato come probabile competente nell’ordinanza di cui al comma 5.</p>

ALTRI TERMINI PROCESSUALI

	PRIMO GRADO	APPELLO
ISTANZA DI FISSAZIONE D'UDIENZA DEPOSITO (art. 71, co.1)	<ul style="list-style-type: none"> • Entro 1 anno dal deposito del ricorso o dalla cancellazione dal ruolo In mancanza di tale istanza il Presidente non procede alla fissazione della camera di consiglio o dell'udienza pubblica. Diversamente gli altri riti camerale devono essere fissati d'ufficio (art. 87, co.3). • Entro 6 mesi nel rito abbreviato (art. 119) e rito appalti (art. 120) 	COME PRIMO GRADO
PERENZIONE ANNUALE (art. 81)	In mancanza dell'istanza di fissazione non prima che siano decorsi: <ul style="list-style-type: none"> • 1 anno oltre al periodo di sospensione feriale. Il giudice provvede con decreto.	COME PRIMO GRADO
PERENZIONE SU RICORSI ULTRAQUINQUENNALI (art. 82)	dopo 5 anni dalla data di deposito del ricorso la segreteria comunica alle parti costituite apposito avviso. Onere del ricorrente è presentare nuova istanza di fissazione sottoscritta anche dal suo difensore nel termine di 180 giorni dalla ricezione dell'apposito avviso. In mancanza, giudice provvede con decreto.	COME PRIMO GRADO

	PRIMO GRADO	APPELLO
<p>OPPOSIZIONE A PERENZIONE (annuale e ultraquinquennale) (artt. 81 e 82)</p>	<p>Entro 60 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione ciascuna della parti costituite può proporre opposizione con atto notificato a tutte le altre parti.</p> <p>Il collegio provvede in camera di consiglio e i relativi termini processuali sono dimezzati rispetto al rito ordinario (art. 87, co. 3).</p> <p>Il collegio provvede con ordinanza. Su detta ordinanza emessa in primo grado può essere proposto appello.</p>	<p>COME PRIMO GRADO</p>
<p>PERENZIONE IN REGIME TRANSITORIO (art. 1, all. 3)</p>	<p>Nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice la parte ricorrente deve presentare nuova domanda di fissazione.</p> <p>In mancanza, il giudice provvede con decreto.</p>	<p>COME PRIMO GRADO</p>
<p>OPPOSIZIONE A PERENZIONE IN REGIME TRANSITORIO (art. 1, all. 3)</p>	<p>Nel termine di 180 giorni dalla comunicazione del decreto di perenzione Il ricorrente può depositare atto di dichiarazione di interesse, da lui sottoscritto e dal suo difensore e notificato alle altre parti.</p> <p>Il Presidente revoca il decreto disponendo la reinscrizione della causa sul ruolo.</p>	<p>COME PRIMO GRADO</p>

	PRIMO GRADO	APPELLO
--	--------------------	----------------

SOSPENSIONE E INTERRUZIONE (art. 79)	Il termine perentorio, pena l'estinzione del giudizio, per la prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto, con le modalità di cui al comma 2 e 3 dell'art 80 è di 90 giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione, ovvero dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo.	COME PRIMO GRADO
--	---	------------------

COMUNICAZIONI

COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTI NON PRONUNCIATI IN UDIENZA O IN CAMERA DI CONSIGLIO (art. 33, co. 3)	Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio, sono comunicati alle parti a cura della segreteria nel termine di 5 giorni dalla pubblicazione, di cui all'art. 89, co. 3.	COME PRIMO GRADO
--	---	------------------

COMUNICAZIONE PER ASSUNZIONE MEZZI DI PROVA FUORI UDIENZA (art. 68 co. 2)	Il segretario comunica alle parti almeno 5 giorni prima delle operazioni il giorno l'ora e il luogo. Il segretario assiste e redige i relativi verbali.	COME PRIMO GRADO
---	---	------------------